

Legge regionale 11 maggio 1993 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

Art. 78

1. In via di sanatoria, per i bilanci di natura economico patrimoniale approvati dagli IACP e dal loro Consorzio prima dell'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti assessorili di presa d' atto producono gli effetti di cui all' articolo 16, primo comma, della legge regionale n. 75/1982.